



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 1.8.2012
C(2012) 5333 final

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 1.8.2012

a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009 e dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2009/73CE – Italia – Certificazione di Snam Rete Gas SpA

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 1.8.2012

a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009 e dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2009/73/CE – Italia – Certificazione di Snam Rete Gas SpA

I. PROCEDIMENTO

Il 7 giugno 2012 la Commissione ha ricevuto una notifica da parte dell'autorità nazionale italiana di regolamentazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito "AEEG"), in merito a un progetto di decisione relativo alla certificazione del gestore del sistema di trasporto del gas Snam Rete Gas SpA (di seguito "SRG").

Ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2009/73/CE¹ (di seguito "direttiva sul gas") e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009² (di seguito "regolamento sul gas") la Commissione è tenuta a esaminare il progetto di decisione notificato e a trasmettere un parere all'autorità di regolamentazione nazionale competente in merito alla compatibilità del progetto di decisione con l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE.

II. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI DECISIONE NOTIFICATO

SRG è uno dei tre gestori dei sistemi di trasporto del gas in Italia. Possiede e gestisce 31 700 chilometri di gasdotti ad alta pressione, vale a dire la maggior parte della rete di trasporto del gas italiana. SRG è una società controllata al 100% di Snam SpA (di seguito "Snam"), che a sua volta è controllata da ENI SpA (di seguito "ENI") (52,53%). ENI è la principale compagnia nel settore del gas in Italia che opera, tra l'altro, nella produzione e nella fornitura del gas naturale. Snam è una holding che gestisce le attività relative alle infrastrutture del gas di ENI, con imprese controllate operanti nel settore del gas naturale liquefatto (GNL) e degli impianti di stoccaggio, trasporto e distribuzione.

Al fine di rispettare le norme applicabili in materia di separazione dei gestori di sistemi di trasporto, SRG ha presentato una richiesta di certificazione in conformità al modello di gestore di trasporto indipendente (GTI), di cui all'articolo 9, paragrafo 8, lettera b), della direttiva sul gas. Tale opzione è resa disponibile a SRG a norma della legislazione italiana di recepimento della direttiva sul gas.

L'AEEG ha esaminato se e in quale misura SRG ottemperi alle norme sulla separazione del modello GTI previste dalla legislazione italiana di recepimento della direttiva sul gas. Nella

¹ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/55/CE, GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

² Regolamento CE n. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il regolamento CE n. 1775/2005, GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

sua decisione preliminare, l'AEEG ha individuato una serie di condizioni che devono essere rispettate per garantire la piena conformità con dette norme in materia di separazione.

La Commissione rileva che, a seguito dell'adozione da parte del Parlamento italiano dell'articolo 15 della legge del 24 marzo 2012 n. 27, che impone alla società madre di SRG, Snam, di adottare non appena possibile, ma in ogni caso entro il 25 settembre 2013, il regime della separazione proprietaria, entro questa data SRG sarà molto probabilmente un gestore di sistema di trasporto (GST) con piena separazione proprietaria. A tale legge si è dato seguito con l'adozione di un decreto governativo il 25 maggio 2012, che definisce in modo più dettagliato le misure specifiche che Snam e ENI devono adottare per l'attuazione del modello di separazione proprietaria.

III. OSSERVAZIONI

Sulla base della presente notifica la Commissione formula le seguenti osservazioni in merito al progetto di decisione.

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 8, della direttiva sul gas, il modello GTI può essere applicato nel caso in cui, il 3 settembre 2009, il sistema di trasporto appartenesse a un'impresa verticalmente integrata (di seguito "VIU"). La Commissione concorda con l'AEEG sul fatto che la scelta del modello GTI fosse legittima nel presente caso, poiché il sistema di trasporto in questione apparteneva effettivamente a una VIU alla data indicata.

A seguito dell'adozione da parte del Parlamento italiano, il 24 marzo 2012, dell'articolo 15 della legge n. 27 e del successivo decreto governativo del 25 maggio 2012, SRG dovrà probabilmente operare secondo il modello GTI, soltanto per un periodo transitorio relativamente breve, in attesa di una piena separazione proprietaria di Snam, al più tardi entro il 25 settembre 2013.

Nella sua decisione preliminare AEEG impone a SRG di rispettare determinate condizioni, necessarie per conformarsi al modello GTI, entro il 24 settembre 2013. Inoltre, lo stesso 24 settembre 2013, l'AEEG riesaminerà lo stato della separazione di SRG, che si tratti di separazione proprietaria come GST o come GTI. Entro il 24 settembre 2013, SRG dovrà quindi soddisfare le condizioni connesse alla decisione preliminare dell'AEEG in merito alla certificazione GTI o le prescrizioni relative al modello di separazione proprietaria di cui all'articolo 9 della direttiva sul gas.

Secondo l'AEEG, un numero significativo di misure strutturali relative all'indipendenza delle attività di trasporto di SRG è già predisposto, in particolare l'istituzione di un sistema indipendente di gestione del GST e la nomina di un responsabile del controllo della conformità. L'AEEG nota³ che è possibile rafforzare ulteriormente l'indipendenza della

³ Nel caso di SRG, il consiglio di amministrazione è composto da cinque persone, quattro delle quali costituiscono l'organo di sorveglianza. Il quinto membro del consiglio di amministrazione di SRG è l'amministratore delegato che non fa parte dell'organo di sorveglianza. Tutti i membri soddisfano i criteri di indipendenza pertinenti di cui agli articoli 19 e 20 della direttiva sul gas. Per garantire la separazione e la distanza necessarie tra l'amministratore delegato e gli altri membri del consiglio di amministrazione (in altri termini, fra la gestione del GST e l'organo di sorveglianza), il consiglio di

gestione di SRG in merito a due aspetti e, nella sua decisione preliminare, richiede a SRG di modificare di conseguenza il proprio statuto entro il 24 settembre 2013. La Commissione sottolinea che è essenziale che l'indipendenza dell'attività di trasporto dagli interessi di ENI relativi a produzione e fornitura sia garantita appieno e il prima possibile, anche nel periodo transitorio, a prescindere dal fatto che in futuro Snam adotti o meno la separazione proprietaria. La Commissione invita pertanto l'AEEG a imporre a SRG, come indicato nella sua decisione preliminare, di modificare il proprio statuto, non appena possibile, e in ogni caso entro il 24 settembre 2013. Tale modifica dovrebbe essere una condizione necessaria all'ottenimento della certificazione di SRG come GTI.

Inoltre, la Commissione ritiene che dovrebbero essere ulteriormente rafforzati due altri aspetti della gestione del sistema indipendente in base a quanto previsto dal modello GTI, non entro il 24 settembre 2013, ma il prima possibile.

Il primo aspetto riguarda l'aggiudicazione del contratto per servizi forniti da altre strutture della VIU a SRG. Una delle condizioni richieste nella decisione preliminare dell'AEEG è che SRG concluda le relazioni commerciali esistenti entro il 24 settembre 2013 e che, a partire da tale data, acquisisca i servizi dei contratti conclusi mediante procedure di gara ad evidenza pubblica da cui siano esclusi ENI e altre strutture della VIU. La Commissione accoglie con favore questa condizione, ma invita l'AEEG a garantire che per il periodo transitorio fino al 24 settembre 2013 non vengano conclusi nuovi accordi contrattuali che prevedano che altre strutture della VIU forniscano servizi a SRG.

Il secondo aspetto riguarda la separazione effettiva dei servizi informatici tra ENI e SRG. Nella sua decisione preliminare l'AEEG impone la separazione effettiva dei servizi informatici tra ENI e Snam, la società di holding per le attività correlate alle infrastrutture di ENI, entro il 31 dicembre 2012. La Commissione invita l'AEEG a garantire che la separazione prevista tra ENI e Snam renda effettivamente impossibile qualsiasi interferenza da parte di ENI nella fornitura dei servizi informatici a SRG.

La Commissione osserva che per entrambi i suddetti punti, relativi alla situazione che si verificherà nel periodo transitorio fino al 24 settembre 2013, il responsabile della conformità dovrà svolgere un importante ruolo di controllo del rispetto delle condizioni di cui sopra.

amministrazione ha formalmente delegato all'amministratore delegato tutti i suoi poteri per quanto riguarda le attività ordinarie dell'impresa, la gestione della rete di trasporto, nonché le attività per la preparazione del piano decennale di sviluppo della rete. Il primo aspetto a destare la preoccupazione dell'AEEG riguarda il presidente del consiglio di amministrazione, che è allo stesso tempo un membro dell'organo di sorveglianza e, conformemente allo statuto, rappresenta SRG all'esterno. Tale posizione dà al presidente del consiglio di amministrazione la possibilità di intervenire nelle attività ordinarie del GST. Il secondo aspetto a sollevare la preoccupazione dell'AEEG riguarda la possibilità del consiglio di amministrazione di revocare, in qualsiasi momento, i poteri di gestione all'amministratore. Ciò implica che le stesse persone che compongono l'organo di vigilanza hanno al contempo la possibilità di interferire con compiti relativi alla gestione del GST.

IV. CONCLUSIONE

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sul gas, l'AEEG tiene nella massima considerazione le osservazioni della Commissione di cui sopra al momento di prendere la sua decisione finale riguardo alla certificazione di SRG e comunica la decisione finale adottata alla Commissione.

La posizione della Commissione in merito a detta notifica non pregiudica eventuali posizioni prese nei confronti delle autorità nazionali di regolamentazione riguardo alle altre misure proposte relative alla certificazione, né nei confronti delle autorità nazionali responsabili del recepimento della legislazione dell'UE in merito alla compatibilità dei provvedimenti di attuazione nazionali con il diritto dell'UE.

La Commissione pubblicherà il presente documento sul proprio sito internet. La Commissione ritiene che le informazioni ivi contenute non abbiano carattere riservato. Si invita l'AEEG a comunicare alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del presente parere, se ritiene che, conformemente alle norme dell'UE e nazionali sulla riservatezza commerciale, il presente documento contenga informazioni riservate che desidera siano cancellate prima della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, il 1.8.2012

*Per la Commissione
Antonio TAJANI
Il vicepresidente*

PER COPIA CONFORME
Per la Segreteria generale,

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria